



**2022/0039(COD)**

6.7.2022

# **PARERE**

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027  
(COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD))

Relatore per parere: José Manuel Fernandes

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Emerge sempre di più la necessità di un accesso alle comunicazioni via satellite più sicuro e affidabile, ma anche economicamente accessibile ed efficiente in termini di costi. Tale necessità sta diventando sempre più evidente nell'attuale difficile contesto geopolitico. La Commissione ha proposto di istituire il programma dell'Unione per una connettività sicura, il quale migliorerebbe la resilienza dei servizi di comunicazione dell'UE e contribuirebbe alla sua resilienza informatica. Sosterrebbe inoltre la base industriale spaziale, comprese le PMI e le start-up, e consentirebbe lo sviluppo della banda larga ad alta velocità e della connettività senza soluzione di continuità. Il programma consisterebbe in un partenariato pubblico-privato, con la fornitura di servizi governativi e commerciali. Una serie preliminare di servizi governativi dovrebbe essere accessibile nel 2025, con piena capacità nel 2027.

Il relatore accoglie con favore l'ambizione della Commissione di avanzare rapidamente con questa iniziativa cruciale, in un momento in cui l'UE si trova a competere con altri attori molto dinamici. Ritiene che il programma apporterebbe un importante contributo all'autonomia strategica dell'Unione e ne ridurrebbe la dipendenza da attori pubblici e privati di paesi terzi.

Per quanto riguarda l'incidenza di bilancio e le disposizioni finanziarie, il relatore insiste sul fatto che la dotazione finanziaria dei programmi dell'UE esistenti non dovrebbe essere ridotta per finanziare nuovi programmi. Inoltre, il modello di finanziamento del programma per una connettività sicura, basato in parte sui contributi degli Stati membri e del settore privato, non dovrebbe rappresentare un rischio finanziario per la componente governativa del programma.

### **Preservare il livello di finanziamento dei programmi esistenti dell'UE**

Poiché il programma per una connettività sicura è una nuova iniziativa che non era prevista al momento dell'istituzione del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, e al fine di evitare tagli ad altri programmi dell'Unione, l'importo della dotazione finanziaria dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati entro i massimali del QFP o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.

Nella sua proposta, la Commissione prevede di riassegnare un importo totale di 1,6 miliardi di EUR nel periodo 2023-2027. Di questo importo totale, 150 milioni di EUR provengono dai margini, mentre il resto proviene da programmi esistenti (il programma spaziale – Galileo/EGNOS, il MCE-Digitale, il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa (FED) e la riserva NDICI).

Il relatore ritiene che tali importi siano necessari per la buona esecuzione dei relativi programmi. Non è pertanto accettabile riassegnarli a un'attività completamente nuova. In particolare:

- il MCE-Digitale e il programma Europa digitale sono componenti fondamentali della strategia dell'Unione per realizzare la transizione digitale. Inoltre, la proposta della Commissione relativa a una legge sui semiconduttori avrebbe un impatto negativo sia sul MCE-Digitale che sul programma Europa digitale;
- il finanziamento del FED è stato notevolmente ridotto dal Consiglio europeo rispetto alla proposta originaria della Commissione ed è pertanto già molto inferiore a quanto

ritenuto necessario dalla Commissione e dal Parlamento. Si tratta inoltre di un elemento cruciale nella costruzione di una politica di difesa europea. Il Consiglio europeo ha descritto l'invasione russa dell'Ucraina come un "cambiamento tettonico nella storia europea". Una riassegnazione convenzionale non è una risposta adeguata alla situazione;

- la riserva per le sfide e le priorità emergenti dell'NDICI è concepita per far fronte a circostanze impreviste. Dovrebbe essere mobilitata unicamente in caso di nuove crisi o sfide emergenti, e non di iniziative pianificate o programmabili.

Inoltre, la Commissione prevede di stanziare un importo totale di 800 milioni di EUR per il periodo 2023-2027. Il relatore potrebbe accettare l'assegnazione di importi nell'ambito del programma spaziale (GOVSATCOM) e di Orizzonte Europa, in quanto i loro obiettivi sono complementari e coerenti con quelli della connettività sicura. Tuttavia, propone di compensare l'importo stanziato nell'ambito di Orizzonte Europa ricorrendo ai disimpegni dei programmi di ricerca. Il relatore non concorda con l'assegnazione di 150 milioni di EUR nell'ambito del programma NDICI-Europa globale, che copre la cooperazione dell'UE con i paesi terzi. Ciò non è giustificato, in particolare alla luce del contesto mondiale. I finanziamenti per il programma NDICI sono già troppo esigui dopo un solo anno nell'attuale QFP.

### **Garantire la sostenibilità della componente governativa del programma**

Nella sua proposta, la Commissione prevede che una quota consistente dei finanziamenti non proverrà dal bilancio dell'UE. Si prevede infatti che gli Stati membri contribuiscano alle infrastrutture e ai servizi governativi, mentre i partner privati finanzierebbero interamente l'infrastruttura commerciale e la fornitura di servizi commerciali.

Un buon meccanismo di salvaguardia tra la componente governativa e quella commerciale sarà cruciale per garantire la continuità dei servizi governativi in qualsiasi situazione di inadempienza da parte del partner commerciale.

Quanto alla componente governativa, la Commissione prevede finanziamenti provenienti sia dal bilancio dell'UE che dai contributi degli Stati membri. Il regolamento dovrebbe pertanto garantire che non sussista alcun rischio finanziario per il bilancio dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a contribuire alla sostenibilità dell'infrastruttura governativa e alla fornitura di servizi entro i termini stabiliti.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 1**

### *Testo della Commissione*

1. La domanda di servizi di comunicazione satellitare sicuri e affidabili da parte degli attori governativi dell'Unione è in crescita, in particolare perché tali servizi rappresentano l'unica opzione praticabile in situazioni in cui i sistemi di comunicazione terrestri sono inesistenti, perturbati o inaffidabili. Anche nelle regioni remote, in alto mare e nello spazio aereo è indispensabile un accesso a prezzi abbordabili ed efficiente in termini di costi alla comunicazione via satellite. Ad esempio, nei casi in cui la mancanza di comunicazione ad elevata larghezza di banda limita attualmente la capacità di sfruttare appieno i nuovi sensori e le nuove piattaforme di osservazione di quel 71 % della superficie terrestre che è ricoperta dagli oceani, la comunicazione satellitare garantisce la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto a livello mondiale.

### *Emendamento*

1. La domanda di servizi di comunicazione satellitare sicuri e affidabili da parte degli attori governativi dell'Unione è in crescita, in particolare perché tali servizi rappresentano l'unica opzione praticabile in situazioni in cui i sistemi di comunicazione terrestri sono inesistenti, perturbati o inaffidabili. Anche nelle regioni remote, **comprese le regioni ultraperiferiche**, in alto mare e nello spazio aereo è indispensabile un accesso a prezzi abbordabili ed efficiente in termini di costi alla comunicazione via satellite. Ad esempio, nei casi in cui la mancanza di comunicazione ad elevata larghezza di banda limita attualmente la capacità di sfruttare appieno i nuovi sensori e le nuove piattaforme di osservazione di quel 71 % della superficie terrestre che è ricoperta dagli oceani, la comunicazione satellitare garantisce la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto a livello mondiale.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 25**

### *Testo della Commissione*

(25) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse

### *Emendamento*

(25) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse

proprie<sup>22</sup>.

proprie<sup>22</sup>. *Poiché il programma è una nuova iniziativa che non era prevista al momento dell'istituzione del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, e al fine di evitare tagli ad altri programmi dell'Unione, l'importo della dotazione finanziaria dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati entro i massimali del QFP o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.*

---

<sup>22</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

---

<sup>22</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

### *Motivazione*

*Secondo la posizione consolidata del Parlamento europeo, le nuove iniziative dovrebbero essere finanziate con nuove risorse. Anche in questo caso si dovrebbe applicare lo stesso approccio. Nella fattispecie, non si dovrebbero riassegnare fondi da altri programmi dell'Unione.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 26**

#### *Testo della Commissione*

(26) Gli obiettivi del programma sono coerenti e complementari con quelli di altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>, il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>, il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> e, in particolare, il programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE)

#### *Emendamento*

(26) Gli obiettivi del programma sono coerenti e complementari con quelli di altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, il programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE)

2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE)

2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Tuttavia, non dovrebbero essere riassegnati fondi a titolo di tali programmi per finanziare il programma.***

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE)

### *Motivazione*

*È vero che gli obiettivi del programma per una connettività sicura integrano quelli di altri programmi dell'Unione. Tuttavia, non si dovrebbero riassegnare fondi da tali programmi per finanziare questa nuova iniziativa.*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento Considerando 27**

#### *Testo della Commissione*

(27) Il programma Orizzonte Europa assegnerà una quota dedicata delle componenti del polo tematico 4 alle attività di R&I relative allo sviluppo e alla convalida del sistema di connettività sicura, anche per le potenziali tecnologie che sarebbero sviluppate nell'ambito del New Space. ***Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) assegnerà una quota dedicata dei fondi di Europa globale ad attività connesse al funzionamento del sistema e alla fornitura a livello mondiale di servizi che consentiranno di offrire una serie di servizi ai partner internazionali.*** Il programma spaziale dell'Unione assegnerà una quota dedicata della sua componente GOVSATCOM alle attività connesse allo sviluppo del polo GOVSATCOM, che farà parte dell'infrastruttura di terra del sistema di connettività sicura. I finanziamenti derivanti da tali programmi dovrebbero essere erogati conformemente alle norme degli stessi. Poiché tali norme possono differire in modo significativo dalle norme di cui al presente regolamento, al momento della decisione di finanziare azioni ***sia*** a titolo dei fondi assegnati da Orizzonte Europa e ***NDICI sia*** a titolo del programma dell'Unione per una

#### *Emendamento*

(27) Il programma Orizzonte Europa assegnerà una quota dedicata delle componenti del polo tematico 4 alle attività di R&I relative allo sviluppo e alla convalida del sistema di connettività sicura, anche per le potenziali tecnologie che sarebbero sviluppate nell'ambito del New Space. ***Poiché il programma per una connettività sicura è una nuova iniziativa e il programma Orizzonte Europa è una delle principali priorità dell'Unione, l'assegnazione di fondi per tali attività di R&I non dovrebbe pregiudicare le altre attività di R&I svolte nell'ambito del polo tematico 4, che sono essenziali per la competitività dell'Unione e le transizioni verde e digitale. Di conseguenza, fatte salve le prerogative istituzionali del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno mettere a disposizione del programma Orizzonte Europa nel periodo 2023-2027 un importo di stanziamenti d'impegno pari all'importo stanziato nell'ambito del polo tematico 4 per le attività di R&I relative al sistema di connettività sicura, importo che deriva dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti a tale programma o al suo predecessore, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046***

connettività sicura è opportuno tenere conto della necessità di conseguire efficacemente gli obiettivi strategici perseguiti.

*del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"). Tale importo si aggiunge agli 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018) previsti dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca.* Il programma spaziale dell'Unione assegnerà una quota dedicata della sua componente GOVSATCOM alle attività connesse allo sviluppo del polo GOVSATCOM, che farà parte dell'infrastruttura di terra del sistema di connettività sicura. I finanziamenti derivanti da tali programmi dovrebbero essere erogati conformemente alle norme degli stessi. Poiché tali norme possono differire in modo significativo dalle norme di cui al presente regolamento, al momento della decisione di finanziare azioni a titolo dei fondi assegnati da Orizzonte Europa e a titolo del programma dell'Unione per una connettività sicura è opportuno tenere conto della necessità di conseguire efficacemente gli obiettivi strategici perseguiti.

#### *Motivazione*

*La Commissione propone di stanziare fondi nell'ambito di altri tre programmi ai fini della connettività sicura. Ha senso utilizzare i fondi del polo GOVSATCOM; tale assegnazione può pertanto essere sostenuta. È anche ragionevole sostenere le attività di R&I relative al programma nell'ambito di Orizzonte Europa. Si suggerisce tuttavia di compensare tale assegnazione utilizzando i disimpegni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, al fine di garantire che il polo tematico 4 non subisca riduzioni per questa nuova iniziativa. L'assegnazione di stanziamenti nell'ambito dell'NDICI non può essere sostenuta.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 28**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28) A causa delle sue implicazioni intrinseche per la sicurezza dell'Unione e**

**soppresso**

*dei suoi Stati membri, il programma condivide obiettivi e principi anche con il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>. Una parte dei finanziamenti erogati a titolo di tale programma dovrebbe pertanto essere fornita per finanziare le attività nell'ambito del presente programma, in particolare le azioni relative alla realizzazione della sua infrastruttura.*

---

<sup>28</sup> *Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).*

#### *Motivazione*

*Il bilancio inizialmente proposto dalla Commissione per il FES è stato notevolmente ridotto dal Consiglio europeo. Alla luce degli eventi attuali, si è trattato di un errore. Un'ulteriore riduzione dell'importo non può essere sostenuta.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28 bis) *Il programma dovrebbe beneficiare di un livello di finanziamento sufficiente a garantirne il successo. Oltre alla dotazione finanziaria del bilancio dell'Unione, il programma potrebbe ricevere contributi finanziari o in natura da altre parti, compresi gli Stati membri. Tali contributi finanziari potrebbero essere fissati in considerazione delle esigenze generali degli Stati membri, tenendo conto dei principi di proporzionalità, solidarietà ed equità. Inoltre, l'infrastruttura del programma***

*potrebbe essere integrata da capacità supplementari finanziate da ulteriori investimenti del settore privato.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 28 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28 ter) Le esigenze di finanziamento del programma dovrebbero essere prese in considerazione nella revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, al fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine del programma. Un finanziamento adeguato a titolo del bilancio dell'Unione garantirebbe il controllo democratico del programma nell'ambito della procedura annuale di bilancio e consentirebbe di applicare tutte le disposizioni dell'Unione in materia di controllo finanziario e di discarico.**

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 28 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28 quater) Diversi Stati membri hanno programmato fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza per le attività spaziali. Al fine di massimizzare l'efficienza delle risorse finanziarie disponibili e garantire sinergie tra il programma e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad allineare i loro piani per la ripresa e la resilienza alle esigenze del programma.**

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) I contratti di appalto stipulati nell'ambito del programma per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell'Unione. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile della definizione degli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici.

#### *Emendamento*

(33) I contratti di appalto stipulati nell'ambito del programma per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell'Unione ***e i principi specifici delineati nel presente regolamento***. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile della definizione degli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. ***L'Unione dovrebbe promuovere un'ampia partecipazione geografica tra gli operatori economici alle procedure di aggiudicazione degli appalti. L'agenzia aggiudicatrice dovrebbe favorire soluzioni tecniche realizzabili nel lungo periodo.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 38

#### *Testo della Commissione*

(38) Un partenariato pubblico-privato è il sistema più appropriato per garantire che gli obiettivi del programma possano essere perseguiti. Esso consentirebbe di sviluppare l'attuale base tecnologica e infrastrutturale per le comunicazioni satellitari dell'UE e di fornire servizi governativi solidi e innovativi, permettendo nel contempo al partner privato di integrare l'infrastruttura del programma con capacità supplementari per offrire servizi commerciali attraverso investimenti propri supplementari. Tale sistema ottimizzerebbe inoltre i costi di realizzazione e di funzionamento attraverso la condivisione dei costi di sviluppo e di diffusione di componenti comuni alle infrastrutture governative e commerciali, nonché dei costi operativi, consentendo un

#### *Emendamento*

(38) Un partenariato pubblico-privato è il sistema più appropriato per garantire che gli obiettivi del programma possano essere perseguiti. Esso consentirebbe di sviluppare l'attuale base tecnologica e infrastrutturale per le comunicazioni satellitari dell'UE e di fornire servizi governativi solidi e innovativi, permettendo nel contempo al partner privato di integrare l'infrastruttura del programma con capacità supplementari per offrire servizi commerciali attraverso investimenti propri supplementari. Tale sistema ottimizzerebbe inoltre i costi di realizzazione e di funzionamento attraverso la condivisione dei costi di sviluppo e di diffusione di componenti comuni alle infrastrutture governative e commerciali, nonché dei costi operativi, consentendo un

elevato livello di messa in comune delle capacità. Stimolerebbe l'innovazione, in particolare per il New Space, consentendo la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati.

elevato livello di messa in comune delle capacità. Stimolerebbe l'innovazione, in particolare per il New Space, consentendo la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati. ***Tali costi e tali rischi dovrebbero essere ripartiti in modo tale da garantire che i partner privati non ricevano alcuna sovracompensazione. I partenariati pubblico-privato dovrebbero inoltre garantire che le condizioni climatiche in evoluzione, il rischio di catastrofi e le potenziali misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi siano identificati ed esaminati durante l'intero ciclo del progetto, dallo sviluppo alla progettazione e all'attuazione di ogni singolo progetto. I progetti dovrebbero rispettare il principio "non arrecare un danno significativo".***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) Il modello di attuazione potrebbe assumere la forma di un contratto di concessione o di altri accordi contrattuali. Indipendentemente dal modello di attuazione, dovrebbero essere applicati diversi principi fondamentali. Il contratto dovrebbe stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra partner pubblici e privati. ***Dovrebbe pertanto evitare ogni sovracompensazione del partner privato per la fornitura di servizi governativi, consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato e garantire un'adeguata definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze degli utenti governativi. La Commissione dovrebbe essere in grado di valutare e approvare tali servizi per garantire che gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi del programma***

#### *Emendamento*

(39) Il modello di attuazione potrebbe assumere la forma di un contratto di concessione o di altri accordi contrattuali. Indipendentemente dal modello di attuazione, dovrebbero essere applicati diversi principi fondamentali ***che integrino le norme previste nel regolamento finanziario e specifiche del programma. Il contratto dovrebbe stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra partner pubblici e privati, con una chiara ripartizione dei rischi tra loro, al fine di garantire che il partner privato si assuma la responsabilità delle conseguenze di eventuali inadempienze di cui è responsabile. Il contratto dovrebbe inoltre garantire che il partner privato non riceva alcuna sovracompensazione per la fornitura di servizi governativi, consentire la fornitura di servizi commerciali da parte***

siano preservati *e che siano predisposte garanzie adeguate* per evitare potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla fornitura di servizi commerciali; *tali garanzie potrebbero comprendere la* separazione contabile tra servizi governativi e commerciali e un accesso aperto, equo e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. Il partenariato pubblico-privato dovrebbe promuovere la partecipazione delle start-up e delle PMI lungo l'intera catena del valore della concessione e in tutti gli Stati membri, incentivando in tal modo lo sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti.

del settore privato e garantire un'adeguata definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze degli utenti governativi. La Commissione dovrebbe essere in grado di valutare e approvare tali servizi per garantire che gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi del programma siano preservati. *È importante che vengano adottate misure per garantire il mantenimento di questi interessi e obiettivi essenziali. In particolare, la Commissione dovrebbe poter adottare le misure necessarie per garantire la continuità del servizio nel caso in cui il contraente non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi. Il contratto dovrebbe evitare, tra l'altro, conflitti di interesse e potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla fornitura di servizi commerciali. A tal fine si potrebbe procedere a una* separazione contabile tra servizi governativi e commerciali e un accesso aperto, equo e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. Il partenariato pubblico-privato dovrebbe promuovere la partecipazione delle start-up e delle PMI lungo l'intera catena del valore della concessione e in tutti gli Stati membri, incentivando in tal modo lo sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti.

#### *Motivazione*

*I contratti dovrebbero garantire la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 41**

#### *Testo della Commissione*

(41) Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale. Dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali

#### *Emendamento*

(41) Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale. Dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali

connessi allo spazio. Sono quindi in grado di apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. **Potrebbero** cooperare con l'Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma e garantire la coerenza tra le pertinenti iniziative nazionali e il programma. La Commissione **potrebbe** essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi di tipo non normativo nell'attuazione del programma. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle infrastrutture di terra stabilite sui loro territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro e con gli organismi internazionali e le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

connessi allo spazio. Sono quindi in grado di apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. **Dovrebbero** cooperare con l'Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma e garantire la coerenza tra le pertinenti iniziative nazionali e il programma. La Commissione **dovrebbe** essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi di tipo non normativo nell'attuazione del programma. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle infrastrutture di terra stabilite sui loro territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro e con gli organismi internazionali e le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 42**

#### *Testo della Commissione*

(42) Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e in qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze

#### *Emendamento*

(42) Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e in qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze

giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. Avendo la responsabilità generale del programma, la Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri portatori di interessi pertinenti. Infine, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l'esercizio delle competenze da parte dell'Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie competenze. Tuttavia, al fine di utilizzare correttamente i fondi dell'Unione, è opportuno che la Commissione garantisca, per quanto possibile, la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma con quelle degli Stati membri.

giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. Avendo la responsabilità generale del programma, la Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri portatori di interessi pertinenti. Infine, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l'esercizio delle competenze da parte dell'Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie competenze. Tuttavia, al fine di utilizzare correttamente i fondi dell'Unione, è opportuno che la Commissione garantisca, per quanto possibile, la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma con quelle degli Stati membri, ***comprese quelle finanziate nel quadro dei loro piani per la ripresa e la resilienza.***

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) Al fine di garantire il funzionamento dell'infrastruttura governativa e facilitare la fornitura di servizi governativi, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

#### *Emendamento*

(45) Al fine di garantire il funzionamento dell'infrastruttura governativa e facilitare la fornitura di servizi governativi, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione ***e stabilite nel regolamento finanziario.***

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 64**

*Testo della Commissione*

(64) In linea di principio, i servizi governativi dovrebbero essere forniti a titolo gratuito agli utenti dei servizi governativi. Se dopo l'analisi la Commissione conclude che vi è una carenza di capacità, dovrebbe essere consentito elaborare una politica di determinazione dei prezzi nel quadro delle norme dettagliate per la fornitura di servizi al fine di evitare distorsioni del mercato. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di tale politica di determinazione dei prezzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

*Emendamento*

(64) In linea di principio, i servizi governativi dovrebbero essere forniti a titolo gratuito agli utenti dei servizi governativi. ***Tuttavia, la capacità di tali servizi è limitata.*** Se dopo l'analisi ***approfondita*** la Commissione conclude che vi è una carenza di capacità, dovrebbe essere consentito, ***ove debitamente giustificato***, elaborare una politica di determinazione dei prezzi nel quadro delle norme dettagliate per la fornitura di servizi al fine di ***favorire l'incontro tra offerta e domanda di servizi ed*** evitare distorsioni del mercato. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di tale politica di determinazione dei prezzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

*Motivazione*

*Ulteriori chiarimenti.*

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 68**

*Testo della Commissione*

(68) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>42</sup>, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base

*Emendamento*

(68) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>42</sup>, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base

per valutare gli effetti del programma. La valutazione del presente programma dovrebbe tenere conto delle conclusioni della valutazione del programma spaziale dell'Unione relativa alla componente GOVSATCOM condotta nel quadro del regolamento (UE) 2021/696.

---

<sup>42</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 69 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

per valutare gli effetti del programma. La valutazione del presente programma dovrebbe tenere conto delle conclusioni della valutazione del programma spaziale dell'Unione relativa alla componente GOVSATCOM condotta nel quadro del regolamento (UE) 2021/696 **e dovrebbe essere disponibile in tempo utile per contribuire ai lavori su eventuali proposte di prosecuzione del programma nel prossimo periodo del QFP.**

---

<sup>42</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

*Emendamento*

**(69 bis) Tutti i requisiti finanziari e giuridici essenziali dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento per garantire la prevedibilità dell'attuazione del programma. È altresì necessario stabilire l'ambito di applicazione della cooperazione tra la Commissione e i partner industriali pertinenti, al fine di garantire la presenza di un quadro chiaro per i traguardi e gli obiettivi del programma.**

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) garantire la disponibilità a lungo termine a livello mondiale di un accesso ininterrotto a servizi di comunicazione satellitare sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti governativi, conformemente all'articolo 7, paragrafi da

*Emendamento*

a) garantire la disponibilità a lungo termine a livello mondiale di un accesso ininterrotto a servizi di comunicazione satellitare sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti governativi, conformemente all'articolo 7, paragrafi da

1 a 3, che sostenga la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l'economia, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, aumentando in tal modo la resilienza degli Stati membri;

1 a 3, che sostenga la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l'economia, **il clima e** l'ambiente, la sicurezza e la difesa, aumentando in tal modo la resilienza degli Stati membri;

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. L'infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 1 comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale è interamente **finanziata** dal contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

4. L'infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 1 comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale, **ed eventuali rischi associati, sono** interamente **finanziati** dal contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

##### *Motivazione*

*Il contraente deve assumersi la piena responsabilità dell'infrastruttura commerciale e degli eventuali rischi associati.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. La fornitura di servizi commerciali è finanziata dal contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2. I termini e le condizioni per la fornitura di servizi commerciali sono stabiliti nei contratti di cui all'articolo 15. Essi specificano in particolare in che modo la Commissione valuterà e approverà la fornitura di servizi commerciali per garantire che siano preservati gli interessi essenziali

##### *Emendamento*

4. La fornitura di servizi commerciali è finanziata dal contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2. I termini e le condizioni per la fornitura di servizi commerciali sono stabiliti nei contratti di cui all'articolo 15. Essi specificano in particolare in che modo la Commissione valuterà e approverà la fornitura di servizi commerciali per garantire che siano preservati gli interessi essenziali

dell'Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 3. **Comprendono inoltre adeguate garanzie per prevenire** distorsioni della concorrenza nella fornitura di servizi commerciali, **al fine di evitare** conflitti di interessi, discriminazioni indebite e altri vantaggi indiretti occulti per il contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2. **Tali garanzie possono** comprendere l'obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi e la fornitura di servizi commerciali, compresa la costituzione di un'entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall'operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché la fornitura di un accesso aperto, equo e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali.

dell'Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 3 e **quali misure saranno adottate nel caso in cui tali interessi essenziali non siano rispettati o tali obiettivi non siano raggiunti. In particolare, i contratti includono misure per garantire la continuità del servizio in caso di grave inadempienza da parte del contraente.**

**Tali contratti garantiscono inoltre che non vi siano** distorsioni della concorrenza nella fornitura di servizi commerciali, conflitti di interessi, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti per il contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2. **Possono quindi** comprendere l'obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi e la fornitura di servizi commerciali, compresa la costituzione di un'entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall'operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché la fornitura di un accesso aperto, equo e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali.

#### *Motivazione*

*Emendamento teso a garantire la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione.*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

In deroga al paragrafo 3, la Commissione può, ***in casi debitamente giustificati e in via eccezionale***, stabilire, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi.

##### *Emendamento*

In deroga al paragrafo 3, la Commissione può, ***previa analisi approfondita e ove strettamente necessario per favorire l'incontro tra offerta e domanda di servizi governativi***, stabilire, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi.

##### *Motivazione*

*Chiarimento della politica dei prezzi.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Stabilendo tale politica di determinazione dei prezzi, la Commissione garantisce che la fornitura di servizi governativi non falsi la concorrenza, che non vi sia carenza di servizi governativi ***e che il prezzo individuato non comporti*** una sovracompensazione del ***beneficiario***.

##### *Emendamento*

Stabilendo tale politica di determinazione dei prezzi, la Commissione garantisce che la fornitura di servizi governativi non falsi la concorrenza ***e*** che non vi sia carenza di servizi governativi. ***La politica dei prezzi non può comportare*** una sovracompensazione del ***contraente***. ***Gli eventuali introiti derivanti dalla politica dei prezzi sono utilizzati per aumentare la capacità del sistema di connettività sicura, o per la sua manutenzione, o per acquisire capacità supplementare.***

##### *Motivazione*

*Chiarimento della politica dei prezzi.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027 è fissata a **1,600** miliardi di EUR a prezzi correnti.

##### *Emendamento*

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027 **e per la copertura dei rischi associati legati unicamente all'infrastruttura governativa** è fissata a **1,750** miliardi di EUR a prezzi correnti. **Tale importo è prelevato dai margini non assegnati entro i massimali del QFP 2021-2027 o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.**

##### *Motivazione*

*Trattandosi di una nuova iniziativa, la connettività sicura dovrebbe essere finanziata mobilitando nuove risorse. Il lieve aumento della dotazione finanziaria corrisponde all'importo che la Commissione ha proposto di destinare all'NDICI.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

**La ripartizione indicativa dell'importo a titolo del QFP 2021-2027 è la seguente:**

##### *Emendamento*

**soppresso**

##### *Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 23.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

— **950 milioni di EUR a titolo della rubrica 1;** **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 23.*

## **Emendamento 26**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

— **500 milioni di EUR a titolo della rubrica 5;** **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 23.*

## **Emendamento 27**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

— **150 milioni di EUR a titolo della rubrica 6.** **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 23.*

## **Emendamento 28**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il programma è integrato da finanziamenti erogati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, del programma spaziale dell'Unione *e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)* per un importo indicativo massimo, rispettivamente, di 0,430 miliardi di EUR, 0,220 miliardi di EUR *e 0,150 miliardi di EUR*. Tali finanziamenti sono attuati in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) 2021/695, del regolamento (UE) 2021/696 *e del regolamento (UE) 2021/947*.

*Emendamento*

2. Il programma è integrato da finanziamenti erogati nell'ambito del programma Orizzonte Europa *e* del programma spaziale dell'Unione per un importo indicativo massimo, rispettivamente, di 0,430 miliardi di EUR *e* 0,220 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) 2021/695 *e* del regolamento (UE) 2021/696.

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *L'importo di cui al paragrafo 1 non può essere utilizzato per coprire eventuali rischi associati all'infrastruttura commerciale.*

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. I contratti di cui al presente articolo *comprendono adeguate garanzie per evitare eventuali sovracompensazioni del contraente*, distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite e altri vantaggi indiretti occulti. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, i contratti contengono disposizioni sul processo di valutazione e approvazione dei servizi commerciali forniti dal contraente

6. I contratti di cui al presente articolo *garantiscono che il contraente non percepisca alcuna sovracompensazione e che non vi siano* distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite e altri vantaggi indiretti occulti. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, i contratti contengono disposizioni sul processo di valutazione e approvazione dei servizi commerciali

al fine di garantire che siano preservati gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi del programma.

forniti dal contraente al fine di garantire che siano preservati gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi del programma **e su quali misure saranno adottate nel caso in cui tali interessi essenziali non siano rispettati o tali obiettivi non siano raggiunti. In particolare, i contratti includono misure per garantire la continuità del servizio in caso di grave inadempienza da parte del contraente.**

#### *Motivazione*

*Emendamento teso a garantire la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione.*

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) assicurare una concorrenza efficace nella gara d'appalto, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica *e* di continuità dei servizi;

##### *Emendamento*

b) assicurare una concorrenza efficace nella gara d'appalto, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica, di continuità dei servizi **e di fattibilità tecnologica a lungo termine;**

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera h**

##### *Testo della Commissione*

h) soddisfare criteri ambientali;

##### *Emendamento*

h) soddisfare criteri ambientali **e di sostenibilità sociale;**

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 39 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Valutazione

**Monitoraggio e** valutazione

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione *effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.*

1. *Al fine di alimentare il processo decisionale e garantire che le risorse siano utilizzate nel modo più efficace ed efficiente, la Commissione monitora il programma su base continua e ne valuta l'attuazione entro il 30 giugno 2026 e successivamente ogni tre anni.*

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. *Entro il [DATA A 3 ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l'attuazione del programma. La valutazione prende in esame:*

2. *Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri dei pertinenti portatori di interesse a livello sia dell'Unione che nazionale e valuta:*

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) eventuali superamenti dei costi, la tempestività nel rispettare le scadenze stabilite per il progetto e l'efficacia della governance e della gestione del*

*programma;*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione delle attività del programma;*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b quater) il grado di sinergia e complementarità del programma con le pertinenti iniziative dell'Unione, nazionali e, se del caso, regionali.*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se necessario, **possono essere** iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività operative critiche e della fornitura di servizi.

Se necessario, **sono** iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività operative critiche e della fornitura di servizi.

## *Motivazione*

*È importante lanciare il segnale che le risorse necessarie saranno disponibili dopo il 2027.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
|--|--|
| <b>Titolo</b>  | Istituzione del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027   |
| <b>Riferimenti</b>   | COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD)  |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula                | ITRE<br>7.3.2022   |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                                  | BUDG<br>7.3.2022   |
| <b>Relatore(trice) per parere</b><br>Nomina                                    | José Manuel Fernandes<br>11.3.2022   |
| <b>Esame in commissione</b>  | 17.5.2022  |
| <b>Approvazione</b>  | 12.7.2022  |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | +: 29<br>–: 0<br>0: 2  |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>              | Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                    | Jan Olbrycht   |
| <b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b> | Alexander Bernhuber, Helmut Scholz, Birgit Sippel  |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 29        | +   |
|-----------|---|
| ECR       | Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt   |
| NI        | Andor Deli  |
| PPE       | Alexander Bernhuber, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland |
| Renew     | Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds  |
| S&D       | Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Sippel Birgit, Nils Ušakovs  |
| The Left  | Dimitrios Papadimoulis, Scholz Helmut   |
| Verts/ALE | Rasmus Andresen, Francisco Guerreiro  |

| 0 | - |
|---|---|
|   |   |

| 2  | 0                            |
|----|------------------------------|
| ID | Anna Bonfrisco, Joachim Kuhs |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti